

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 962

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTELLOTTI, ZANINI, CERQUETTI, FAGNI, POCHETTI, GUERRINI,  
PALMIERI, CORVISIERI, SPATARO, GATTI, BARACETTI, MINUCCI,  
ANGELINI VITO, DANINI, PALLANTI, STRUMENDO**

*Presentata il 1° dicembre 1983*

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, per i lavoratori licenziati per motivi politici o sindacali, ad alcune categorie di ex dipendenti della pubblica amministrazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che di fatto è il testo definito in Commissione difesa del Senato nel corso della VIII legislatura, è tesa a dare finalmente soluzione ad un problema per troppo tempo lasciato insoluto. Infatti, come già sottolineava il relatore della Commissione difesa del Senato, malgrado i numerosi provvedimenti che via via sono stati emanati per la concessione di benefici alle diverse categorie di cittadini danneggiati per motivi politici o sindacali, rimane ancora non attuata la raccomandazione rivolta al Governo dal Parlamento in occasione del varo della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che voleva l'estensione generalizzata — ovviamente, ove si fossero verificate effettive discriminazioni — del diritto alla ricostruzione della base pensionistica.

Risultano, infatti, ingiustamente esclusi sia i dipendenti della pubblica

amministrazione, il cui rapporto di lavoro è stato risolto tra il 1° gennaio del 1947 e il 7 agosto del 1966 per motivi che, indipendentemente dalle motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragione di credo politico o fede religiosa o all'appartenenza ad un sindacato, sia le categorie che appartengono al cosiddetto « precariato » della pubblica amministrazione e che, non avendo ottenuto il rinnovo del contratto dopo il 1° gennaio 1950, hanno perduto automaticamente il diritto di far valere gli stessi requisiti che — viceversa — gli impiegati di ruolo potevano vantare come titolo per il computo e l'integrazione della posizione assicurativo-previdenziale.

La normativa prevista nell'attuale proposta di legge assume particolare importanza soprattutto perché si viene finalmente a sanare una situazione che è

stata fonte di immotivate ingiustizie: il numero dei possibili beneficiari sarà infatti piuttosto esiguo rispetto alla massa di coloro che hanno usufruito delle disposizioni vigenti, ma assai rilevante risulta l'obiettivo di tenere fede ad un principio

di equità e di colmare una passata carenza.

Le brevi argomentazioni suesposte non richiedono ulteriori puntualizzazioni rispetto a quanto già previsto nell'articolo che viene proposto.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

1) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari, che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

2) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico.

### ART. 2.

La domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata dagli interessati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

### ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1

miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1984, a carico del capitolo 1051 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.